SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 ottobre 2004 *

Nel procedimento C-379/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa

Skatteministeriet

contro

Imexpo Trading A/S,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

* Lingua processuale: il danese.

vista la fase scritta e a seguito dell'udienza del 15 luglio 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Imexpo Trading A/S, dai sigg. H. S. Hansen, T. Kristjánsson e P. Stanstrup, advokaterne;

— per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale

comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1), dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1), dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 (GU L 292, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura combinata»).

2 Tale domanda è stata formulata nell'ambito di una controversia tra la Imexpo Trading A/S (in prosieguo: la «Imexpo») e lo Skatteministeriet (ministero delle Imposte e delle Accise) relativamente alla classificazione tariffaria di supporti per sedie a rotelle.

Ambito normativo

3 La nomenclatura combinata ha ad oggetto l'applicazione della tariffa doganale comune e l'agevolazione della stesura delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci. Essa cataloga le merci oggetto di operazioni comunitarie di importazione o di esportazione, e fissa la tariffa doganale applicabile alle merci importate.

4 La nomenclatura combinata è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «sistema armonizzato»), da cui essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari di detta nomenclatura. Il sistema armonizzato è stato istituito con la Convenzione internazionale sottoscritta a Bruxelles il 14 giugno 1983, che è stata approvata a nome della Comunità,

unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Tale convenzione è stata elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, più comunemente chiamato «Organizzazione mondiale delle dogane» a partire dal 1994, istituito dalla Convenzione internazionale sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, sottoscritta a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

5 Per fornire le più ampie spiegazioni sull'applicazione del sistema armonizzato, l'Organizzazione mondiale delle dogane pubblica regolarmente note esplicative relative al sistema armonizzato. Del pari, per garantire l'applicazione della nomenclatura combinata, la Commissione redige note esplicative di tale nomenclatura ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87. Tali note, regolarmente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, non si sostituiscono alle note esplicative del sistema armonizzato, ma devono essere ritenute complementari a queste ultime e devono essere consultate congiuntamente.

6 La nomenclatura combinata contiene, al suo titolo I, talune regole generali per la sua interpretazione.

7 La regola generale 1 dispone quanto segue:

«I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».

8 La regola generale 3 prevede:

«Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (...)

(...)

c) Nei casi in cui [la regola 3, lett. a), non permetta] di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

9 Infine, ai sensi della regola generale 6:

«La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 La Imexpo importa nella Comunità placche in materia plastica di varie forme, realizzate espressamente per essere applicate nell'area di scorrimento delle sedie a rotelle e facilitare lo scorrimento stesso, proteggendo dall'usura i pavimenti (in prosieguo: i «supporti per sedie a rotelle»).

11 Le autorità doganali danesi e la Imexpo esprimono pareri divergenti in ordine alla classificazione di tali supporti per sedie a rotelle nella nomenclatura combinata. Le prime sostengono che devono essere classificate nel capitolo 39, relativo alle materie plastiche e ai lavori realizzati in tali materie, alla sottovoce 3918 10 90, relativa segnatamente ai «[r]ivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre» (voce 3918), in polimeri di cloruro di vinile (sottovoce 3918 10), diversi da quelli costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di policloruro di vinile (sottovoce 3918 10 90). La Imexpo ritiene, da parte sua, che i supporti per sedie a rotelle che essa importa debbano essere classificati nel capitolo 94, segnatamente relativo ai mobili, alla sottovoce 9403 70 90, relativa ai mobili diversi dalle sedie, ai mobili medico-chirurgici, alle poltrone da parrucchiere e poltrone simili (voce 9403), di materie plastiche (sottovoce 9403 70), diversi da quelli destinati ad aeromobili civili (sottovoce 9403 70 90).

12 Nel corso degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, le merci classificate alla sottovoce 3918 10 90 erano sottoposte ad un'aliquota doganale pari, rispettivamente, al 10,7 %, al 10,1 %, al 9,5 % e all'8,9 %, mentre le merci classificate alla sottovoce 9403 70 90 erano sottoposte ad un'aliquota doganale pari, rispettivamente, al 2,2 %, all'1,1 % e allo 0 % per gli ultimi due anni.

13 Investito della controversia relativa alle aliquote dovute dalla Imexpo per gli anni in questione, l'Østre Landsret ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica come modificato con regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, con regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, con regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, e con regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, debba essere interpretato nel senso che i supporti giacenti per sedie a rotelle, che si presentano sotto forma di placche mobili di plastica chiara:

— con bordi rettangolari, rotondi o obliqui, che possono essere tagliati a macchina o presso fusi;

— con rilievi nella parte inferiore per pavimenti rivestiti di moquette e senza rilievi per pavimenti in legno o di altro materiale rigido;

— con o senza pellicola antisdrucciolo;

— con o senza impugnature stampate, che vengono utilizzati come base di appoggio per sedie per la protezione del rivestimento del pavimento esistente e con riferimento all'aspetto ergonomico;

— e che per il resto sono descritti nell'allegato depliant (allegato 1),

debbano essere classificati nel periodo 15 luglio 1997 - 20 marzo 2000 come materiale di plastica di rivestimento del pavimento nel capitolo 39, alla [sottovoce] 3918 10 90 o come mobile di plastica nel capitolo 94, alla [sottovoce] 9403 70 90».

Sull'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura

14 Ritenendo che la risposta alla questione posta dall'Østre Landsret non desse adito a dubbi ragionevoli, la Corte, in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa si proponeva di statuire con ordinanza motivata e invitava gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

15 Il governo danese e la Commissione non si sono opposti. Tuttavia, con lettera 16 aprile 2004, la Imexpo ha dedotto taluni argomenti che hanno condotto la Corte a rinunciare a tale procedimento semplificato.

Sulla questione pregiudiziale

16 Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive,

come definite dai testi delle voci e delle note relative alle sezioni o ai capitoli, e, quando non sono contrarie a detti testi, secondo le regole generali interpretative della nomenclatura combinata. Peraltro, le note esplicative del sistema armonizzato forniscono, in sé stesse, strumenti validi per l' interpretazione della nomenclatura combinata (v., segnatamente, sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punti 11 e 12). Lo stesso vale per le note esplicative della nomenclatura combinata.

17 Nella fattispecie, supporti per sedie a rotelle di materie plastiche, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, possono essere considerati rivestimenti per pavimento. Infatti, si tratta di tappeti di diverse forme, che hanno tra l'altro la funzione di proteggere i rivestimenti dei pavimenti. Orbene, il significato comune del termine «rivestimento» rinvia a ciò che ricopre per proteggere o consolidare e, d'altro lato, un rivestimento che ricopre un rivestimento del pavimento dev'essere esso stesso considerato un rivestimento del pavimento. I termini del capitolo 57 della nomenclatura combinata, dal titolo «Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili», analogamente a quelli di varie altre voci dello stesso capitolo confermano che, in linea di principio, un tappeto dev'essere considerato un rivestimento per pavimenti.

18 Per rientrare nella voce 3918, un rivestimento per pavimenti di materie plastiche deve inoltre presentarsi in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre. Ciò emerge dai termini stessi della prima parte di tale voce «Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre (...)» ed è confermato dal primo comma della nota esplicativa del sistema armonizzato e relativa a tale voce, secondo cui: «la prima parte di questa voce comprende le materie plastiche del tipo utilizzato normalmente per il rivestimento dei pavimenti, in rotoli o sotto forma di piastrelle o lastre. È da sottolineare che i rivestimenti per pavimenti autoadesivi restano classificati in questa voce».

19 È pacifico che supporti quali quelli di cui alla causa principale non si presentano in forma di rotoli. Nelle loro osservazioni presentate alla Corte, le parti nella causa principale e la Commissione non concordano, invece, sulla loro natura di piastrelle o di lastre. La Commissione ritiene che si tratti piuttosto di placche. Comunque, le lastre e le piastrelle sono, secondo il senso comune, tipi particolari di placche utilizzate per ricoprire una superficie. La Imexpo afferma che le piastrelle o le lastre sono generalmente intese a ricoprire, assieme ad altre unità simili, una superficie e che, in linea di principio, il rivestimento che ne risulta, una volta collocato, non può essere spostato, il che non corrisponderebbe alle caratteristiche dei supporti per sedie a rotelle. Tuttavia, ancorché un simile uso sia indubbiamente tra i più frequenti per tale tipo di prodotti, una piastrella o una lastra non smette di essere tale se viene utilizzata isolatamente sulla superficie che essa deve proteggere o decorare e se non è fissata stabilmente. Pertanto, tenuto conto delle sue dimensioni, un supporto per sedie a rotelle risulta essere una lastra, ovvero una placca destinata ad essere appoggiata su una superficie, nella fattispecie la superficie di normale scorrimento della sedia a rotelle con cui sarà utilizzato.

20 I prodotti in questione rispondono, di conseguenza, alla definizione di «Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre (...)», citati alla voce 3918 della nomenclatura combinata.

21 In materia di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata, quando una merce corrisponde alla definizione di una voce, può porsi comunque il problema di accertare se essa non corrisponda altresì alla definizione di un'altra voce più specifica o che la caratterizzi in maniera quantomeno analoga. In particolare, in una causa quale quella principale, il giudice adito dovrebbe stabilire se si debba fare riferimento ad una voce diversa dalla voce 3918, e ciò in applicazione delle note del capitolo 39, o in applicazione della regola generale n. 3, citata al punto 8 della presente sentenza.

22 Nella fattispecie, la Imexpo afferma che i supporti per sedie a rotelle che essa importa rientrano nella sottovoce 9403 70 90, che si riferisce a taluni mobili di

materie plastiche. Se così fosse, dovrebbe in effetti privilegiarsi la voce 9403 rispetto alla voce 3918, in quanto la nota 2, lett. u), del capitolo 39 precisa quanto segue: «Questo capitolo non comprende [...] gli oggetti del capitolo 94 (mobili, [...])». La nota citata prevarrebbe, ai sensi della regola generale 1 sull'interpretazione della nomenclatura combinata, sulla regola generale 3, in particolare sulla sua lett. a), che precisa che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

23 Si tratta dunque di stabilire se supporti per sedie a rotelle di materie plastiche possano effettivamente essere considerati mobili ai sensi del capitolo 94. Pertanto, in assenza di disposizioni esplicite nella definizione delle voci, delle sottovoci e delle note del capitolo 94, che qualifichino come tali i prodotti in oggetto ovvero li escludano dal capitolo 94, si deve tener conto delle note esplicative del sistema armonizzato e, eventualmente, delle note esplicative della nomenclatura combinata (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 1977, cause riunite 69/76 e 70/76, Dittmeyer, Racc. pag. 231, punto 4, e 12 marzo 1998, causa C-270/96, Laboratoires Sarget, Racc. pag. I-1121, punto 16).

24 Orbene, nelle considerazioni generali delle note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, si precisa quanto segue:

«Ai sensi di questo capitolo, per mobili o mobilia si intendono:

A) I diversi oggetti mobili, non compresi in voci più specifiche della Tariffa, che sono costruiti per essere poggiati a terra (...) e che servono ad arredare, a scopo principalmente utilitario, appartamenti (...), uffici (...)».

25 Tenuto conto di tali indicazioni, se è vero che i supporti per sedie a rotelle in materie plastiche, quali quelli di cui alla causa principale, sono realizzati per essere poggiati a terra e arredano, a scopo principalmente utilitario, diversi tipi di locali, sembra che la voce 3918, che comprende i «Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre [...]», sia più specifica, per i prodotti di cui trattasi, rispetto alla voce 9403, dal titolo «Altri mobili e loro parti», che comprende una tipologia assai varia di mobili. Pertanto, i prodotti in esame non possono essere definiti «mobili di materie plastiche» come nella sottovoce 9403 70 90.

26 Si deve quindi risolvere la questione proposta nel senso che la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, rispettivamente, dai regolamenti nn. 1734/96, 2086/97, 2261/98 e 2204/99, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, in cui le parti affermano, in contraddittorio tra loro, che supporti per sedie a rotelle di materie plastiche, quali quelli di cui alla causa principale, rientrano nella sottovoce 3918 10 90 e nella sottovoce 9403 70 90 della nomenclatura combinata, deve privilegiarsi la prima di tali posizioni.

Sulle spese

27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti sopra citate, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, e dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di una controversia, quale quella di cui alla causa principale, in cui le parti affermano, in contraddittorio tra loro, che supporti per sedie a rotelle di materie plastiche, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, rientrano nella sottovoce 3918 10 90 e nella sottovoce 9403 70 90 della nomenclatura combinata, deve privilegiarsi la prima di tali posizioni.

Firme